

Direzione generale  
Direzione centrale del personale

## **Accordo relativo a modifiche ed integrazioni all'orario di lavoro**

### **Premessa**

Il presente accordo modifica ed integra l'attuale disciplina dell'orario di lavoro presso l'Istituto nazionale di statistica. Le disposizioni vigenti non modificate restano in vigore.

L'accordo si fonda su esigenze di adeguamento alle normative vigenti ed è finalizzato a migliorare l'efficienza organizzativa in un quadro di coerenza con le esigenze del personale e con i principi di tutela della salute dei lavoratori.

L'accordo si riferisce alle principali modificazioni dell'orario di lavoro definite alla luce dell'attuale normativa e, per quanto possibile, in coerenza con la regolamentazione in materia presso altri enti del comparto.

Le parti prendono atto che la prestazione lavorativa deve essere resa in modo che l'orario di lavoro sia funzionale alle esigenze dello specifico settore ove il dipendente è assegnato, tenuto conto anche del livello professionale e delle mansioni spettanti.

L'effettiva operatività delle soluzioni individuate avverrà gradualmente tenuto conto dei tempi necessari per l'aggiornamento dei programmi del sistema informativo del personale. L'amministrazione si impegna tuttavia ad individuare con urgenza soluzioni anche intermedie che consentano comunque al personale di usufruire del nuovo regime orario in attesa di un completo adeguamento dei programmi informatici.

Le parti si impegnano a valutare entro il mese di aprile 2008 la possibilità di effettuare una sperimentazione mirata a verificare la praticabilità dell'inizio dell'orario di lavoro alle 7,30.

Le parti si impegnano, altresì, ad effettuare entro il 30 settembre 2008 una verifica di funzionalità delle soluzioni adottate, anche in relazione alla possibile introduzione di ulteriori modifiche e, in ogni caso, a monitorare costantemente le problematiche che potrebbero emergere dalla gestione della nuova normativa.

### **1. Riduzione fascia obbligatoria di presenza a 3 ore e 15 minuti**

*(Destinatari: personale inquadrato nel livello IV-IX)*

*(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995 e Ods n. 169 del 23/12/1996)*

Le articolazioni dell'orario di lavoro con rientri pomeridiani, previste nell' O.d.s. n. 91 del 12/7/1995, come modificato dall'Ods n. 169 del 23/12/1996, sono rideterminate come segue:

07:45 – 09:30 flessibilità in entrata

09:30 – 12,45 fascia obbligatoria di presenza

12,45– 15:00 arco orario in cui va effettuata la pausa pranzo di almeno 30 minuti

13:15– 19:00 arco orario in cui va effettuata la prestazione pomeridiana.

- Viene inoltre prevista, nell'ambito della fascia obbligatoria di presenza, una flessibilità, da recuperare, della durata massima di 30 minuti, eventualmente utilizzabile, anche in maniera frazionata, all'interno della stessa. Tale flessibilità può essere fruita anche in uscita ma non in entrata. L'eventuale uscita alle ore 12,15 per fruizione della flessibilità non modifica l'arco orario della pausa pranzo come determinato.
- E' abrogata la prestazione minima giornaliera di 3,36 ore.
- La prestazione lavorativa pomeridiana può essere svolta anche per un periodo di tempo inferiore a un' ora, pertanto l'erogazione dei buoni pasto avverrà in presenza di una prestazione lavorativa complessiva superiore alle 6 ore e 30 minuti, comprensiva della pausa pranzo.
- la collocazione della fascia obbligatoria e conseguentemente della pausa pranzo, può essere modificata, previa apposita contrattazione, presso i singoli Uffici regionali, in ragione di specifiche esigenze locali.

La riduzione della fascia obbligatoria di presenza a 3 ore e 15 minuti comporta la rideterminazione anche dei parametri dell'orario con prestazione continua di 7,12 ore e del part time.

## **2. Pausa Pranzo**

*(Destinatari: tutto il personale ad eccezione delle parti nelle quali vengono specificati espressamente i destinatari)*

2.1 La pausa pranzo, non frazionabile, deve essere fruita per un periodo minimo continuativo di 30 minuti.

Nel caso in cui viene effettuata all'interno della sede di lavoro questa non deve essere rilevata attraverso le timbrature a mezzo badge in quanto in presenza di una prestazione giornaliera superiore alle 6 ore e 30 minuti, il sistema inserisce automaticamente la pausa pranzo minima di 30 minuti.

La pausa pranzo fruita al di fuori della sede di lavoro deve essere rilevata attraverso le relative timbrature ed è memorizzata dal sistema con la durata minima di 30 minuti.

2.2 Il personale di IV-IX deve fruire la pausa pranzo nell'intervallo tra le ore 12,45 e le ore 15,00.

2.3 Per la fruizione del servizio tavola calda presso la sede di Via Balbo da parte del personale dipendente che è in servizio presso le sedi di via Magenta, via Depretis, via Torino, sarà considerato il tempo di percorrenza per accedere a Via Balbo e per ritornare alle predette sedi limitrofe. Tali tempi di percorrenza, che sono considerati servizio a tutti gli effetti, sono quantificati per un massimo di 20 minuti per ciascuna tratta sede via Magenta/sede via Balbo e viceversa, e per un massimo di 5 minuti per ciascuna tratta sedi via Depretis, via Torino/sede via Balbo e viceversa.

Il personale dovrà segnalare lo spostamento per tale motivo utilizzando, solo in uscita, un apposito codice orario (260), tramite il quale saranno computati i tempi di percorrenza nei limiti suddetti; eventuali eccedenze a tali limiti rientreranno nella flessibilità dell'orario e, come tali, dovranno essere recuperate. Tale codice sarà fruibile solo all'interno dell'arco orario per la pausa pranzo (ossia dalle ore 12,45 alle ore 15,00).

Qualora il personale appartenente ai livelli I/III usufruisca della pausa pranzo al di fuori dell'intervallo 12,45 – 15,00 non potrà utilizzare il codice 260.

### **3. Pause**

*(Destinatari: vedi punti specifici)*

Si rende necessario adeguare alla normativa vigente (Decreto n. 66 del 2003) l'articolazione delle tipologie di orario di lavoro di seguito indicate che eccedono il limite di 6 ore poiché esse non prevedono alcuna interruzione dell'attività lavorativa. In tali tipologie di orario deve essere prevista una pausa minima di 10 minuti, non frazionabile, che si aggiunge alle prestazioni lavorative predefinite:

➤ **Articolazione dell'orario di lavoro continuativo su 7,12 ore**

*(Destinatari: personale inquadrato nel livello IV-IX)*

*(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995)*

➤ **Turni di lavoro, il cui orario eccede il limite di 6 ore**

*(Destinatari: personale inquadrato nel livello IV-IX)*

*(Modifica accordo di contrattazione decentrata del 23/05/1997)*

➤ **Orario di lavoro svolto in part time orizzontale con prestazione lavorativa pari al 90 %**

*(Destinatari: tutto il personale )*

### **4. Durata della giornata lavorativa**

*(Destinatari: tutto il personale ad eccezione di quello dei primi tre livelli con responsabilità di struttura organizzativa (art. 17, comma 5 – lettera a, decreto lgs 8 aprile 2003, n. 66; O.d.s. n. 193 del 26 ottobre 2004)*

*(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995 e Ods n. 32 del 29/03/1996)*

Il decreto n. 66 del 2003 non stabilisce espressamente la durata massima della prestazione lavorativa giornaliera, ma prevede il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa. (cfr. art. 7 del D. 66/2003 e punto 12 della circolare n. 8 del 3.3.2005 del Ministero del Lavoro). Di conseguenza il limite massimo giornaliero della prestazione lavorativa è fissato, anche se indirettamente, in 13 ore.


### **5. Riassorbimento debiti – crediti orari**

*(Destinatari: personale inquadrato nel livello IV-IX)*

*(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995 e Ods n. 32 del 29/03/1996)*

Ad eccezione di quanto previsto al punto 9 (conto ore) e al punto 10 (concentrazione orario di lavoro), il dipendente può anticipare le prestazioni lavorative, costituite da 11 ore con autorizzazione preventiva del dirigente del servizio o in assenza del direttore centrale e da 11 ore anticipate dal dipendente stesso senza autorizzazione preventiva, fino ad un massimo di 22 ore di credito al termine del mese, oltre il quale le ore eventualmente eccedenti non costituiscono credito. Tali ore, possono essere cumulate dal dipendente ogni mese con quelle maturate negli altri mesi e fruite anche nei mesi successivi a quello di maturazione in modo frazionato o in giornate lavorative intere (7,12 h.) sotto forma di riposi compensativi.

I riposi compensativi, a qualsiasi titolo definiti, possono essere fruiti nel limite massimo di 22 giornate per anno solare. Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento le ore di credito dovranno essere riassorbite e non sarà possibile rinviare all'anno successivo più di 22 ore.



Il dipendente deve recuperare le ore in debito, costituite a titolo di flessibilità o di permessi brevi, integralmente entro il mese successivo a quello di riferimento.

## **6. Fruizione di permessi**

*(Destinatari: tutto il personale)*

Nei giorni in cui si fruisce di permessi a titolo diverso da quelli per servizio, allattamento o handicap non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7,12 ore) eccetto nell'ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12 minuti, nel qual caso le ore di permesso fruito all'interno o all'inizio della prestazione si cumulano con quelle della prestazione effettiva entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera.

I permessi per allattamento o handicap possono essere fruiti anche oltre le 7,12 ore nei limiti massimi dell'arco orario di servizio giornaliero.

Nei giorni in cui i permessi, diversi da quelli per servizio, allattamento o handicap, sono fruiti in uscita, la durata dei permessi stessi non è utile ai fini dell'erogazione dei buoni pasto. In tali giornate è salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista.

La fruizione del permesso da recuperare con codice 450 (altri motivi) è consentita fino a 36 ore annue, con dichiarazione del dipendente, e in misura eccedente solo se debitamente documentata e autorizzata dal Direttore centrale.

La fruizione del permesso per gravi motivi e del permesso per handicap, qualora avvenga in modo frazionato, non potrà superare le 21,36 ore complessive. Tale modalità non è cumulabile con l'utilizzo dei permessi stessi a giornate intere.

## **7. Permesso per gravi motivi: frazionamento ad ore**

*(Destinatari: tutto il personale dipendente)*

La fruizione del permesso per gravi motivi, nei limiti e con le modalità previste dalla contrattazione di comparto, è possibile anche in misura frazionata ad ore.

## **8. Presenza in servizio di ricercatori e tecnologi e presidio delle strutture organizzative**

*(Destinatari: personale inquadrato nel livello I-III)*

Si ribadisce la validità della regolamentazione oraria contenuta nell'ordine di servizio n. 100 del 27/7/1999, nonché il rispetto del CCNL in vigore.



## **9. Conto ore individuale**

*(Destinatari: personale inquadrato nei livelli IV-IX)*

*(Nuovo istituto - art. 49 CCNL 1998/2001)*

9.1 - I responsabili delle strutture che autorizzano mensilmente, nei limiti massimi previsti dal CCNL e dal contratto collettivo integrativo, le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente nel rispetto sia del monte ore assegnato alla struttura sia del limite di budget complessivo, acquisiscono, contestualmente, la richiesta di accantonamento di tali prestazioni in un conto ore individuale e la trasmettono tempestivamente alla Direzione centrale del personale.

9.2 - La richiesta di fruizione delle ore accantonate nei termini stabiliti dal contratto e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'accantonamento, avviene dietro presentazione al superiore gerarchico di apposito modello almeno cinque giorni prima dell'assenza; l'eventuale diniego del superiore gerarchico è motivato esclusivamente da esigenze di servizio che devono essere esplicitate e, in tal caso, a richiesta del dipendente, deve essere definita la nuova data di utilizzo delle ore accantonate. La fruizione può essere effettuata ad intere giornate, anche consecutivamente, e a frazioni di esse.

## **10. Orario di lavoro ai fini della concentrazione dell'attività lavorativa**

*(Destinatari: Tutto il personale ad eccezione degli istituti non applicabili )*

### **10.1 Concentrazione dell'orario di lavoro per attività programmate**

Per esigenze di carattere straordinario che comportino in delimitati periodi dell'anno la necessità di prestazioni lavorative superiori a quelle dovute, si farà ricorso sia a prestazioni di lavoro straordinario che alla concentrazione dell'orario con riassorbimento programmato delle maggiori prestazioni nel periodo successivo.

#### **a) Attività e periodi**

Le attività per le quali è possibile fare ricorso a tali articolazioni sono quelle relative al Rapporto annuale, Relazione economica, Conti economici trimestrali, ribasamento dei prezzi, e le altre che potranno essere individuate con programmazione annuale

#### **b) Personale addetto**

Alle "predette attività" collabora il personale che verrà indicato dal dirigente responsabile del progetto.

#### **c) Procedura e modalità di rilevazione**

Non oltre 20 gg. prima dell'inizio dei periodi indicati, il responsabile del progetto individuerà i dipendenti da impegnare indicandone - di massima - le ore individuali e complessive da prestare, informandone gli interessati e fornendone informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.

#### **d) Periodo di riassorbimento e modalità di riassorbimento**

Il periodo di riassorbimento è stabilito nei tre mesi successivi alla cessazione dell'evento che ha determinato la maggiore prestazione.

Le ore prestate a titolo di concentrazione sono riassorbite a giornate intere fino a concorrenza di 7h e 12' o multipli oppure ad ore.

## **10.2 concentrazione dell'orario di lavoro per attività non programmabili.**

In relazione alle esigenze che si manifestano, di volta in volta, in maniera non programmata nonché alle esigenze straordinarie degli uffici di diretta collaborazione, degli uffici di staff della Direzione generale e del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico il personale potrà essere autorizzato alla concentrazione oraria secondo quanto previsto al precedente punto 10.1

Il direttore centrale competente dovrà fornire alle organizzazioni sindacali l'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente (almeno 5 giorni prima) una nota, nella quale siano esplicitati i motivi per i quali si rende necessaria una prestazione lavorativa oltre i limiti definiti e le modalità di svolgimento di tale prestazione, salvo casi eccezionali e motivati nei quali comunque l'informazione verrà resa con immediatezza.

## **11. Prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni di lavoro nei giorni di sabato e festivi**

*(Destinatari: tutto il personale; la remunerazione a titolo di straordinario riguarda solo il personale dei livelli IV/IX)*

Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, si potrà ricorrere sia a prestazioni di lavoro straordinario che a prestazioni lavorative nei giorni di sabato e nei giorni festivi. Le prestazioni lavorative effettuate nelle giornate di sabato sono conteggiate a titolo di lavoro straordinario salvo le eventuali compensazioni su base mensile dell'orario di lavoro svolto.

Le prestazioni lavorative fino a 7h e 12' svolte nei giorni festivi attribuiscono il diritto al recupero delle giornate.

Per prestazioni superiori a 7h e 12', per la sola eccedenza, compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione festiva.

Il recupero delle giornate festive deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi immediatamente successivi; in casi eccezionali connessi ad impedimenti oggettivi, il recupero può avvenire al cessare dei suddetti impedimenti.

In ogni caso il dipendente non è obbligato ad effettuare prestazioni lavorative per due festività consecutive, qualora non siano intervallate da un giorno di recupero.

## **12. Durata media settimanale dell'orario di lavoro**

*(Destinatari: tutto il personale ad eccezione di quello dei primi tre livelli con responsabilità di struttura organizzativa - art. 17, comma 5, lettera a, decreto lgs 8 aprile 2003, n. 66; O.d.s. n. 193 del 26 ottobre 2004)*

*(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995)*

In tutte le fattispecie previste nei punti precedenti, la durata media dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, considerate al lordo delle ore di lavoro straordinario e al netto dei recuperi di prestazioni lavorative. Essa viene calcolata con riferimento a un periodo non superiore a dodici mesi.

**13. Numero di giorni di riposi compensativi a qualsiasi titolo fruibili in anticipazione o prosecuzione di ferie e/o di recuperi festività sopresse**  
(Destinatari: tutto il personale dipendente)  
(Modifica Ods n. 91 del 12/7/1995)

Le giornate di recupero compensativo, a qualsiasi titolo definite, possono essere fruite, per il personale di IV/IX livello professionale nel limite massimo di 6, in connessione con quelle di ferie o recupero festività sopresse, previa programmazione concordata con il dirigente di servizio o il direttore centrale e qualora non ostino esigenze di servizio<sup>1</sup>.

**14. Orario di lavoro durante lo svolgimento di incarichi di missione ed erogazione buoni pasto**  
(Destinatari: tutto il personale dipendente)

Le prestazioni lavorative durante lo svolgimento di missioni superiori alle ore 7,12 giornaliere, debitamente autocertificate e convalidate a cura del dirigente che ha disposto la missione ove presente o se sussistono riscontri oggettivi, saranno riconosciute a titolo di credito orario. Nel caso di missioni svolte in più giorni tale riconoscimento è limitato a 10 ore.

Nel caso di missione di durata inferiore alle 8 ore ma superiore alle 6 viene erogato il buono pasto.

**15. Part time**

Le parti si impegnano a rivedere entro sei mesi dalla stipula del presente accordo la regolamentazione dell'orario di lavoro a tempo parziale con particolare riferimento alle anticipazioni orarie ed al lavoro supplementare al fine di integrare il presente accordo sulla regolamentazione dell'orario di lavoro.



**16. Articolazione in turni dell'orario osservato dagli autisti**

(Destinatari: personale inquadrato nel livello IV-IX con mansioni di autista)

(Modifica accordo di contrattazione decentrata del 23/05/1997 e disposizione del Direttore centrale del provveditorato del 22.3.2004)

Tenuto conto delle mutate esigenze di servizio, il personale addetto alla guida di autovetture osserva lo stesso orario di lavoro del restante personale a turno. Nel caso di particolari esigenze di servizio si potrà ricorrere agli istituti già previsti e cioè a prestazioni di lavoro straordinario o al recupero delle ore, nei limiti delle regole vigenti.

<sup>1</sup> Nota esplicativa: dal limite di 6 giorni sono escluse le giornate di recupero eventualmente cumulate per la concentrazione oraria di cui al punto 10.1. a).



**17. Accesso alle sedi da parte del personale per altri motivi**  
(Destinatari: tutto il personale dipendente)

Il dipendente che dovesse accedere ad una delle sedi dell'Istituto per motivi diversi da quelli di servizio potrà utilizzare il proprio cartellino, digitando un apposito codice.

FLC con Giampaolo Melone  
FIR CISL  
VIRA-UR

Roma 23.02.2008

Montero Colonna  
Piero Fardone